

proposta di legge n. 248

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 1° ottobre 2012

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE
E MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
"FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, condivisa dall'Ufficio di presidenza nella seduta n. 95 del 1° ottobre 2012, ha un duplice obiettivo, da una parte quello di adempiere ad una normativa nazionale che impone alle Regioni di istituire un organismo tecnico altamente qualificato per il controllo sulla corretta gestione contabile e finanziaria della Regione, dall'altra quello di introdurre un controllo esterno sui rendiconti presentati annualmente dai gruppi consiliari affidandolo a tale organismo.

L'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012) ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2012 di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Tale organo ai fini del coordinamento della finanza pubblica opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale articolo a seguito dei ricorsi presentati da diverse Regioni a statuto ordinario e speciale, ha con la recente sentenza n. 198/2012 dichiarato la legittimità costituzionale dello stesso e quindi l'obbligo per le Regioni di adeguarvisi.

La presente proposta di legge rappresenta dunque l'adeguamento della Regione Marche alle disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 14 della normativa citata, prevedendo l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti composto da esperti in possesso dei requisiti indicati dalla legge e cioè della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.

Onde assicurare la massima imparzialità e indipendenza nell'operato dell'organismo, si prevede che la sua nomina avvenga ad opera del

Consiglio regionale mediante sorteggio tra gli iscritti ad un elenco regionale di revisori in possesso dei requisiti predetti, che viene istituito con la legge medesima; il vincolo della non immediata rinominabilità e le disposizioni sulla ineleggibilità ed incompatibilità completano il quadro dell'assoluta garanzia di indipendenza del giudizio.

La Regione infatti, mediante tale organismo di controllo, intende consolidare e sviluppare gli elementi di trasparenza e di correttezza della propria gestione contabile, finanziaria ed economica che contraddistinguono da sempre positivamente, nel panorama nazionale, la propria azione di governo.

A tal fine sono attribuiti al Collegio compiti consultivi obbligatori sulla complessiva manovra finanziaria regionale, che si esplica attraverso la legge finanziaria e la legge di bilancio, nonché sulle eventuali variazioni e sul rendiconto, che vengono presentate contemporaneamente all'approvazione del Consiglio regionale e che dovranno pertanto essere necessariamente correlate, a pena di irricevibilità, dal parere del Collegio e dal riscontro delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale.

Il termine massimo per l'espressione del parere è stato determinato in venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli atti, termine non certo amplissimo, ma tuttavia corrispondente all'esigenza di rispettare i termini altrettanto stringenti previsti dalla normativa vigente per l'approvazione degli atti stessi, unitamente all'esigenza di assicurare il necessario periodo decisionale al Consiglio regionale.

In relazione a quanto sopra viene, tuttavia, richiesto alla Giunta regionale di assicurare l'informata e documentata partecipazione del Collegio alla fase preparatoria degli atti su cui esso è chiamato ad esprimersi, rendendo così effettivamente possibile l'espressione del parere finale in tempi relativamente brevi.

La presente proposta di legge attribuisce al Collegio anche ulteriori e non meno rilevanti compiti di controllo, verifica e proposta, con particolare riferimento agli interventi attinenti al patto di stabilità ed ai costi della contrattazione integrativa.

Da segnalare a questo proposito una disposizione di particolare rilevanza in relazione al recente dibattito apertosi sul piano nazionale in merito al finanziamento dei gruppi assembleari, quella cioè che attribuisce al Collegio il compito di esprimere un parere sui rendiconti dei gruppi assembleari e sulla regolare gestione dei contributi loro assegnati ai sensi della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 sul finanziamento dell'atti-

vità dei gruppi consiliari. Si tratta di una disposizione fortemente innovatrice, che introduce un controllo esterno ad opera di soggetti qualificati, in una gestione tradizionalmente sottratta ad ogni forma di controllo, in virtù del principio di autonomia dei soggetti interessati (gruppi). Di tale normativa si dirà meglio dopo.

La presente proposta di legge prevede inoltre espressamente che il Collegio dialoghi e partecipi alle sedute della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, quale organismo di controllo collaborativo, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci della Regione, dei gruppi consiliari e degli enti ed agenzie regionali nell'interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo.

La retribuzione prevista per i componenti del Collegio, rapportata al 15% dell'indennità del Presidente della Giunta regionale, è stata determinata tenendo anche conto dei parametri stabiliti dalla normativa statale per i revisori degli enti locali e delle esigenze imposte dall'attuale congiuntura finanziaria.

La proposta prevede infine, in sede di prima applicazione, termini stringenti per la costituzione e l'avvio dell'attività del Collegio.

Con la presente proposta di legge, come si è detto, si provvede altresì a modificare l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 relativa al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, prevedendo il controllo sui rendiconti dei gruppi assembleari ad opera dell'organismo istituito con la presente legge.

L'Ufficio di presidenza aveva già con deliberazione n. 516 del 10 novembre 2011 provveduto a disciplinare con maggiore dettaglio e rigore le modalità di rendicontazione da parte dei gruppi sull'impiego dei fondi erogati dalla Regione, prevedendo a tale scopo un esame preventivo ad opera dei revisori dei conti di cui all'articolo 12 del Regolamento interno. Tale organismo però, come è noto, è composto da consiglieri regionali e, oltre ad avere carattere interno, non è in possesso della professionalità necessaria alle verifiche e valutazioni tecniche cui è chiamato.

Stante la natura pubblica dei contributi assegnati ai gruppi e l'esigenza di garantire in un momento di grave crisi economica e finanziaria la massima trasparenza e correttezza nella gestione di tali risorse, l'Ufficio di presidenza ha convenuto sull'esigenza di proporre una modifica della l.r. 34/1988 prevedendo appunto che l'Ufficio di presidenza, ai fini del controllo sulla regolarità della rendicontazione e della gestione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, possa avvalersi dello stesso organismo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ciò anche al fine di evitare duplicazioni di strutture e di costi.

Con la presente proposta di legge si apporta anche un'altra modifica alla l.r. 34/1988 nell'ottica dell'ampliamento della trasparenza sulla gestione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, prevedendosi la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web dell'Assemblea.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge istituisce e disciplina il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2
(Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7. All'estrazione a sorte provvedono i Consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa presenti alla seduta assembleare a ciò dedicata.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 3
(Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge predette all'atto della loro presentazione all'Assemblea legislativa.

2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Nella relazione alle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del Collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.

5. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decor-

so il termine, la Giunta regionale può prescindere ai fini dell'adozione e presentazione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.

6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 4

(Altri compiti del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) effettua verifiche ed esprime parere sui rendiconti dei gruppi assembleari e sulla regolare gestione dei contributi loro assegnati ai sensi della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari);
- f) su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- g) riferisce alla Giunta regionale ed alla Commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 5

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del

Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione, dei gruppi assembleari e degli enti dipendenti, nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché della Commissione assembleare competente in materia di bilancio, dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1. Interviene altresì, su richiesta, alle sedute dell'Ufficio di presidenza dedicate all'esame dei rendiconti dei gruppi assembleari.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 6

(Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 7

(Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.

3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa con la Giunta regionale, definisce i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

4. L'elenco ha natura permanente, è continuamente aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato sul sito web dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

(Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. Al rinnovo del Collegio provvede l'Assemblea legislativa mediante sorteggio entro il termine di scadenza.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.

5. Il componente del Collegio può essere revocato dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 9

(Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai

loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10

(Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 11

(Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

- a) i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8 della l.r. 34/1996, sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 12

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1988 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. L'Ufficio di presidenza effettua il controllo sulla regolarità della rendicontazione e della gestione dei contributi assegnati ai gruppi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, avvalendosi del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3 ter. L'Ufficio di presidenza, a seguito degli adempimenti di cui al comma 3 bis, dispone la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web del Consiglio regionale.”.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) l'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 7, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) le domande di iscrizione all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 7 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale entro quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'atto di cui alla lettera a);
- c) l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede alla costituzione dell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma b);
- d) entro venti giorni successivi alla costituzione dell'elenco l'Assemblea legislativa provvede alla nomina del Collegio con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con quota parte della proiezione per i detti anni dello stanziamento iscritto nell'UPB 10501 “Comitati, commissioni e collaborazioni” del bilancio pluriennale 2012/2014; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

2. Le spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 10501 "Comitati, commissioni e collaborazioni" a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).